



Bruxelles, 12.XI.2008

C(2008) 6745 definitivo

**Oggetto: Aiuto di Stato N 510/2008 – Italia**  
**Cessione dei beni della compagnia aerea ALITALIA**

Signor Ministro,

**1. PROCEDURA**

- (1) Con lettera del 14 ottobre 2008 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione la procedura di cessione dei beni della compagnia aerea Alitalia<sup>1</sup> per motivi di certezza giuridica.
- (2) Parallelamente la Commissione ha ricevuto quattro denunce presentate dalle compagnie aeree British Airways, Ryanair, Meridiana e dalla sua controllata Eurofly, nonché dall'associazione europea delle compagnie aeree a basso costo (ELFAA) (di seguito "i denuncianti"). Nell'analisi della notifica in oggetto la Commissione ha tenuto conto delle denunce.

**2. LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 12 NOVEMBRE 2008**

- (3) Il 23 aprile 2008 le autorità italiane hanno informato la Commissione che il 22 aprile 2008 il Consiglio dei Ministri italiano aveva approvato la concessione di un prestito di 300 milioni di euro a favore della compagnia aerea Alitalia con decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80<sup>2</sup>.
- (4) Diversi scambi di lettere hanno avuto luogo tra la Commissione e le autorità italiane, per ricordare in particolare l'obbligo di notifica degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

---

<sup>1</sup> Il gruppo Alitalia comprende le seguenti società: Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., Alitalia Servizi S.p.A., Alitalia Express S.p.A., Alitalia Servizi S.p.A., Volare S.p.A.

<sup>2</sup> Decreto-legge n. 80, Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24/04/2008).

S.E On. Franco FRATTINI  
Ministro degli Affari esteri  
P.le della Farnesina 1  
I - 00194 Roma

- (5) Parallelamente sono pervenute alla Commissione diverse denunce, in particolare da parte di varie compagnie aeree, per denunciare la concessione da parte del governo italiano del predetto prestito alla compagnia aerea Alitalia.
- (6) Non avendo ricevuto notifica da parte delle autorità italiane anteriormente alla decisione di concessione del prestito, e tenuto conto dei dubbi sulla presenza di aiuti di Stato, con lettera del 12 giugno 2008 (D/203822) la Commissione ha notificato alle autorità italiane la sua decisione dell'11 giugno 2008 di avviare il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.
- (7) Il 12 novembre 2008<sup>3</sup> la Commissione ha chiuso la procedura, concludendo che la misura in oggetto, ossia il prestito concesso ad Alitalia per un importo di 300 milioni di euro imputabile in conto capitale, configura un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato comune ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato.
- (8) Di conseguenza, le autorità italiane devono adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune dal beneficiario, ossia Alitalia.

### **3. DESCRIZIONE DELLA MISURA**

- (9) Le autorità italiane hanno notificato la procedura di cessione dei beni della compagnia aerea Alitalia secondo le modalità descritte di seguito.
- (10) Secondo le autorità italiane, la procedura non configura la concessione di aiuti di Stato, perché in realtà essa non sarebbe diversa da ogni altro tipo di cessione di beni effettuata alle condizioni di mercato, prendendo in considerazione le specificità del settore del trasporto aereo e le restrizioni normative.
- (11) Notificando la procedura, le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione, per motivi di certezza giuridica, di confermare che:
  - (a) la procedura di amministrazione straordinaria descritta nella notifica non configura la concessione di aiuti di Stato a favore degli acquirenti dei beni;
  - (b) l'eventuale acquisto da parte di terzi di alcuni beni di Alitalia, sulla base di un'offerta già formulata, non configura elementi di continuità economica con l'impresa posta in amministrazione straordinaria tali da indurre il trasferimento delle passività di Alitalia in capo all'acquirente e in particolare l'obbligo di recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili concessi ad Alitalia.
- (12) Secondo le autorità italiane, la Commissione dovrebbe essere in grado di dare queste conferme per le ragioni seguenti:
  - (a) per quanto riguarda la conferma che la procedura notificata non configura aiuti di Stato a favore degli acquirenti dei beni di Alitalia: si tratta di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme ai principi stabiliti e applicati dalla Commissione, che permette di garantire che le operazioni avvengono sulla base del prezzo di mercato;
  - (b) per quanto riguarda la conferma che gli acquirenti dei beni di Alitalia non ereditano gli aiuti di Stato concessi ad Alitalia, le autorità italiane

---

<sup>3</sup> Decisione in merito al prestito di 300 milioni di euro concesso dall'Italia alla compagnia aerea Alitalia, non ancora pubblicata.

ritengono di poter dimostrare che la procedura non ha l'effetto di eludere l'obbligo di recupero a carico della Repubblica italiana ai sensi della decisione della Commissione del 2008, in ragione dell'assenza di continuità economica tra Alitalia e gli acquirenti dei suoi beni.

- (13) Le autorità italiane ritengono che la procedura notificata permetterà di massimizzare il valore dei beni di Alitalia prima della sua liquidazione nell'interesse dei suoi creditori.

### **3.1. Contesto**

- (14) Le autorità italiane detengono una quota di controllo del 49,9% nella compagnia aerea Alitalia, che versa in difficoltà finanziarie da molti anni.
- (15) Dopo avere riscontrato che le diverse iniziative industriali attuate dal consiglio di amministrazione di Alitalia non consentivano alla compagnia aerea di proseguire la sua attività su base autonoma, nell'ottobre 2006 le autorità italiane hanno avviato la ricerca di possibili alleanze internazionali.
- (16) A seguito di diverse iniziative infruttuose, nel dicembre 2006 le autorità italiane hanno deciso di vendere la quota detenuta nel capitale di Alitalia. Il 29 dicembre 2006 il ministero dell'Economia e delle finanze ha pubblicato un invito a manifestare interesse. Il 18 luglio 2007 il ministero ha chiuso la procedura in seguito al ritiro delle offerte presentate.
- (17) Nel settembre 2007 Alitalia ha nominato la Banca Citi come consulente finanziario con il compito di individuare eventuali partner per Alitalia. Fra le offerte ricevute, quella presentata da Air France-KLM è stata considerata la più idonea dal consiglio di amministrazione di Alitalia.
- (18) Tuttavia, non essendo stato raggiunto un accordo tra il potenziale acquirente e le organizzazioni sindacali, Air France-KLM ha ritirato la sua offerta il 21 aprile 2008.
- (19) Con decreto del 3 giugno 2008 il Consiglio dei Ministri italiano ha rilanciato la procedura al fine di trovare uno o più acquirenti per Alitalia<sup>4</sup>. Si trattava di selezionare uno o più società qualificate incaricate di promuovere in maniera esclusiva, per i terzi o per conto proprio, la presentazione di un'offerta per l'acquisizione del controllo di Alitalia. Il Consiglio dei Ministri ha selezionato come consulente la banca Intesa Sanpaolo. Il consiglio di amministrazione di Alitalia ha pertanto conferito l'incarico alla banca. A tal scopo, Intesa Sanpaolo ha presentato un rapporto al consiglio di amministrazione di Alitalia il 30 luglio 2008.
- (20) Il 29 agosto 2008 Alitalia ha presentato al tribunale di Roma istanza di dichiarazione dello stato di insolvenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello stesso giorno, Alitalia è stata posta in amministrazione straordinaria. Il 15 settembre 2008 la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa a Alitalia Express, Volare, AZ servizi e AZ Airport.

### **3.2. La procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia**

#### *3.2.1. Quadro giuridico*

- (21) L'amministrazione straordinaria è una delle procedure concorsuali applicabili alle imprese in difficoltà in Italia. La procedura è prevista e disciplinata dal decreto

---

<sup>4</sup> Gazzetta ufficiale n. 128 del 3.6.2008.

legislativo 8 luglio 1999, n. 270<sup>5</sup>. Essa si applica unicamente alle grandi imprese in difficoltà, ossia alle imprese con un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento e debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi del totale dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi.

- (22) Per essere ammessa all'amministrazione straordinaria, l'impresa deve essere in stato di insolvenza. Lo stato di insolvenza deve essere dichiarato dall'autorità giudiziaria. L'ammissione dell'impresa insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria viene successivamente disposta con decreto del ministro dello Sviluppo economico. La procedura può essere estesa all'insieme delle società del gruppo interessato.
- (23) La procedura di amministrazione straordinaria prevede la nomina da parte del ministro dello Sviluppo economico di un commissario straordinario incaricato della gestione dell'impresa. Il commissario straordinario deve definire la strategia di risanamento finanziario dell'impresa (cessione dei beni o ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa). Egli ha anche il compito di attuare le misure definite, e a tal scopo può avvalersi di esperti per lo svolgimento delle sue funzioni.
- (24) Gli atti del commissario straordinario sono sottoposti al controllo di un comitato di sorveglianza, i cui membri sono nominati dal governo, scelti tra l'altro fra i creditori chirografari dell'impresa ed esperti sia nel settore di attività dell'impresa che nella materia concorsuale.
- (25) La procedura cessa quando vengono realizzate le azioni raccomandate dal commissario straordinario o quando queste non possono più essere attuate. Il provvedimento di chiusura della procedura è emanato dall'autorità giudiziaria. In caso di esito infruttuoso della procedura di amministrazione straordinaria, l'impresa interessata è posta in fallimento.
- (26) Diverse modifiche sono state apportate alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'iniziale decreto legislativo.
- (27) Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347<sup>6</sup> ha introdotto alcune modifiche alla procedura di amministrazione straordinaria per le imprese di dimensioni particolarmente grandi (numero di lavoratori subordinati non inferiore a mille e debiti per un ammontare complessivo non inferiore ad un miliardo di euro). Dette imprese possono presentare direttamente la domanda di ammissione alla procedura, qualora il risanamento possa essere realizzato mediante ristrutturazione dell'impresa. Il governo nomina in seguito il commissario straordinario e l'autorità giudiziaria dichiara lo stato di insolvenza. È anche previsto che il piano di ristrutturazione possa prevedere che la definizione delle situazioni debitorie avvenga per mezzo di un concordato da sottoporre all'approvazione dei creditori.
- (28) Il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134<sup>7</sup> ha anch'esso introdotto alcune modifiche alla procedura. Innanzitutto, il decreto-legge rende possibile la sostituzione del ministro dello Sviluppo economico con il Presidente del Consiglio dei Ministri per la deliberazione dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria e per la nomina del commissario straordinario. Inoltre, il decreto-legge stabilisce l'equivalenza tra le due modalità procedurali alternative (cessione dei complessi aziendali o ristrutturazione economica e finanziaria

---

<sup>5</sup> Gazzetta ufficiale n. 185 del 9.8.1999.

<sup>6</sup> Gazzetta ufficiale n. 298 del 24.12.2003.

<sup>7</sup> Gazzetta ufficiale n. 201 del 28.8.2008.

dell'impresa), per permettere l'immediata ammissione alla procedura prima della dichiarazione dello stato di insolvenza da parte dell'autorità giudiziaria.

- (29) Infine, il decreto-legge n. 134 prevede alcune disposizioni specifiche per le grandi imprese<sup>8</sup> operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali. In questo caso, ai sensi della deroga di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la cessione dei beni dell'impresa posta in amministrazione straordinaria può avvenire mediante trattativa privata con acquirenti che garantiscano la continuità del servizio nel medio periodo, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione italiana e dai trattati sottoscritti dall'Italia. Questa possibilità tuttavia è subordinata all'obbligo di verifica della congruità del prezzo di cessione dei beni rispetto al valore di mercato da parte di un esperto indipendente nominato dal ministero dello Sviluppo economico.
- (30) Inoltre, il decreto-legge n. 134 prevede la possibilità di estendere la procedura a imprese che intrattengono, in via esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.
- (31) Le autorità italiane hanno sottolineato che, nonostante le modifiche introdotte con il decreto-legge 134/2008, la procedura di amministrazione straordinaria resta, nella sostanza, quella disciplinata dal decreto legislativo 270/1999, come modificato dal decreto-legge 347/2003. Infatti, il decreto-legge n. 134 non modifica i poteri dell'autorità giudiziaria, alla quale spetta di emanare il provvedimento di chiusura della procedura. Restano invariati anche i poteri del commissario straordinario, il quale opera, nell'esercizio delle sue funzioni, come pubblico ufficiale. Restano infine inalterati i poteri consultivi e di controllo del comitato di sorveglianza. Le misure di controllo vengono persino rafforzate dall'introduzione della funzione dell'esperto indipendente.

### 3.2.2. *I protagonisti della procedura e i rispettivi ruoli*

- (32) La procedura vede la partecipazione di numerosi protagonisti, il cui ruolo è descritto di seguito.
  - *Il commissario straordinario*
- (33) Il commissario straordinario è in particolare incaricato dalla legge di gestire l'impresa posta in amministrazione straordinaria e di provvedere alla cessione dei relativi beni nel quadro della sua liquidazione.
- (34) Nel caso in oggetto, allo scopo di rafforzare il suo potere di tutela e di garanzia della correttezza della procedura di cessione dei beni, il commissario straordinario si è inoltre valso dei servizi di un consulente finanziario, ossia Rothschild S.p.A. Secondo le autorità italiane, il consulente è indipendente da tutti gli altri protagonisti della procedura.
- (35) Le autorità italiane hanno segnalato che il commissario straordinario può chiedere al consulente di realizzare lavori di consulenza nel quadro della procedura. Si tratta in particolare di lavori miranti a verificare i risultati della perizia realizzata dall'esperto indipendente e a fornire al commissario straordinario una valutazione propria delle offerte ricevute e della conformità del prezzo al valore di mercato.
- (36) Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008 il professor Augusto Fantozzi è stato nominato commissario straordinario nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia.

---

<sup>8</sup> Ai sensi del predetto decreto-legge n. 347.

▪ *L'esperto indipendente*

- (37) L'esperto indipendente è incaricato, conformemente al decreto-legge n. 134, di verificare la congruità del prezzo di cessione dei beni rispetto a quello di mercato, tenuto conto della scelta della trattativa privata. Le autorità italiane hanno segnalato che la scelta dell'esperto indipendente è stata fatta sulla base dei criteri di professionalità e di indipendenza definiti nel decreto-legge.
- (38) Per quanto riguarda il criterio della professionalità, le autorità italiane sostengono che Banca Leonardo, scelta come esperto indipendente, è una banca di affari privata il cui azionariato è costituito da rappresentanti qualificati del sistema industriale e finanziario sia italiano che internazionale. Secondo le autorità italiane, la scelta è inoltre rafforzata dal fatto che la funzione di esperto indipendente è stata delegata ad una società del gruppo Banca Leonardo specializzata nella valutazione dei beni.
- (39) Sotto il profilo dell'indipendenza, le autorità italiane hanno segnalato che la loro scelta è caduta su Banca Leonardo in ragione della parcellizzazione del suo azionariato tra molte istituzioni finanziarie. Tale parcellizzazione permetterebbe di garantire al meglio l'assenza di azionisti di controllo o di riferimento la cui opinione potrebbe condizionare l'indipendenza della perizia<sup>9</sup>. Inoltre, le autorità italiane hanno segnalato che la funzione di esperto indipendente è stata assegnata ad una controllata del gruppo Banca Leonardo con il divieto di comunicare informazioni alla società madre, essa stessa priva di qualsiasi potere di approvazione delle decisioni della sua controllata.
- (40) Il 4 settembre 2008 il gruppo Banca Leonardo S.p.A. è stato nominato esperto indipendente (*advisor*) con decreto del ministro per lo Sviluppo economico, conformemente all'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 134.

▪ *Il comitato di sorveglianza*

- (41) Le autorità italiane hanno segnalato che, nel corso della procedura concorsuale, il 4 settembre 2008, il ministro per lo Sviluppo economico ha anche istituito il comitato di sorveglianza. Il comitato ha in particolare il compito di dare il suo accordo alle cessioni di beni proposte dal commissario straordinario. Esso è composto di cinque membri: i professori Andrea Monorchio (Presidente), Piergiorgio Alberti, Bruno Villosi, Angelo Clarizia (in rappresentanza del creditore chirografario, Aeroporti di Roma) e Gianfranco Graziadei (in rappresentanza degli obbligazionisti di Alitalia). Le autorità italiane sostengono che il comitato di sorveglianza costituisce la garanzia ultima della correttezza della procedura.

3.2.3. *Adozione della decisione finale*

- (42) Nel quadro della procedura descritta sopra, la decisione finale sulla cessione dei beni di Alitalia spetta al commissario straordinario, dopo aver ottenuto le autorizzazioni del comitato di sorveglianza e del ministero responsabile previste dalla procedura.

---

<sup>9</sup> Il capitale della Banca Leonardo è ripartito tra i seguenti azionisti: Compagnie Nationale a Portefeuille S.A. (19,52% diritto di voto limitato al 15%); Eurazeo S.A. (19,52%, diritto di voto limitato al 15%); Ifil Investissements S.A. (9,76%); Saifin Sai-Finanziaria S.p.A. (4,88%); Torreal S.A. (4,88%); Allianz SE (2,93%); Italmobiliare S.p.A. (2,93%); Piz Signal S.A. (2,93%); Mais S.p.A. (2,73%); Edizione Holding S.p.A. (1,95%); i dirigenti (7,08%) e gli altri piccoli azionisti (15,86%). L'azionariato è pertanto molto disperso e una quota preponderante del capitale è detenuta da società estere.

- (43) Tuttavia, secondo l'impegno assunto dalle autorità italiane, il ministero responsabile non interferirà con l'azione del commissario straordinario.

### **3.3. La cessione dei beni di Alitalia**

#### *3.3.1. Informazioni al mercato e invito a manifestare interesse*

- (44) Secondo le autorità italiane, il mercato è stato tenuto informato delle varie tappe della procedura di cessione dei beni di Alitalia. Oltre alle forme di pubblicità legale legata all'avvio della liquidazione giudiziaria, la procedura di cessione dei beni è stata oggetto di notevole pubblicità sui media sul piano sia nazionale che internazionale.
- (45) A questo proposito, le autorità italiane fanno osservare che anche prima della pubblicazione dell'invito a manifestare interesse erano pervenute offerte per alcuni beni della compagnia aerea Alitalia e che sin dalla sua nomina lo stesso commissario straordinario ha contattato primarie compagnie aeree internazionali per sondarne l'eventuale interesse all'acquisizione di beni di Alitalia. Le autorità italiane hanno trasmesso i comunicati stampa del commissario straordinario relativi a queste offerte (3 settembre 2008, 11 settembre 2008, 16 settembre 2008, 23 settembre 2008).
- (46) Inoltre, le autorità italiane sottolineano che primarie compagnie aeree internazionali hanno più volte preso posizione pubblicamente, indicando di non essere interessate a rilevare la compagnia aerea Alitalia.
- (47) Il 22 settembre 2008 il commissario straordinario ha predisposto un invito a manifestare interesse per tutti i beni del gruppo Alitalia, in italiano e in inglese, pubblicato il 23 settembre 2008 sui quotidiani *The Financial Times*, *Il Corriere della Sera*, *Il Sole 24 Ore* e *La Repubblica*. L'invito costituisce un ulteriore passo, a fini di certezza giuridica, per garantire la più grande trasparenza e la non discriminazione nell'ambito della procedura di selezione delle offerte.
- (48) L'invito a manifestare interesse è rivolto a tutti i potenziali acquirenti di uno o più beni del gruppo Alitalia. Esso riguarda pertanto tutti i beni delle società Alitalia Linee Aeree S.p.A., Alitalia Airport S.p.A., Alitalia Express S.p.A., Alitalia Servizi S.p.A e Volare S.p.A.
- (49) Il commissario straordinario vi indica la sua intenzione di procedere alla cessione dei beni interessati tramite trattativa privata. Le attività interessate non formano gruppi predeterminati. Il commissario straordinario deve cedere gruppi di beni, indipendentemente dell'attuale organizzazione di Alitalia, in funzione delle offerte ricevute e dell'obiettivo di massimizzare il valore di cessione nell'interesse dei creditori di Alitalia.
- (50) I beni saranno ceduti senza essere accompagnati in tutto o in parte dalle corrispondenti passività.
- (51) Nell'invito a manifestare interesse si precisa anche che i potenziali acquirenti dei beni interessati non avranno alcun obbligo di assumere il personale. Essi sono liberi di acquisire i beni con o senza il personale ad essi assegnato.
- (52) I potenziali acquirenti sono stati invitati a inviare le loro manifestazioni al commissario straordinario entro il 30 settembre 2008.

### 3.3.2. Offerte ricevute per i beni di Alitalia

- (53) Le autorità italiane hanno indicato che il commissario straordinario ha ricevuto in totale 60 manifestazioni di interesse<sup>10</sup>. Queste provengono da operatori nazionali, comunitari e internazionali [...]\*.
- (54) Le manifestazioni di interesse riguardano i beni di tutte le società del gruppo Alitalia e si distribuiscono come segue:
- 30 manifestazioni di interesse relative ai beni di Alitalia S.p.A.;
  - 7 manifestazioni di interesse relative ai beni di Alitalia Express S.p.A.;
  - 10 manifestazioni di interesse relative ai beni di Volare S.p.A.;
  - 21 manifestazioni di interesse relative ai beni di Alitalia Servizi S.p.A. di cui 1 relativa all'intera società, 9 relative alla manutenzione, 7 relative all'attività di *Ground Handling* (Alitalia Airport S.p.A.), 2 relative agli *Shared Services* e al *Call center* e 2 relative ai servizi informatici;
  - 6 manifestazioni di interesse relative ai beni del Cargo;
  - 2 manifestazioni di interesse relative all'attività di *Call center (business unit di Alitalia nel quadro di un'impresa comune con il gruppo Almagora)*.
- (55) La natura dei beni interessati è anch'essa molto varia, dato che le offerte riguardano quote azionarie, aeromobili, motori, bande orarie, magazzini e officine e anche alcune attività aeroportuali o combinazioni di questi diversi elementi.
- (56) Dopo un primo esame delle offerte, il commissario straordinario ha contattato i potenziali acquirenti e ha chiesto ulteriori informazioni. Secondo le autorità italiane, 36 potenziali acquirenti hanno confermato l'interesse e hanno fornito le ulteriori informazioni richieste.
- (57) Di conseguenza, la procedura di cessione dei beni continua con gli acquirenti potenziali sotto l'egida del commissario straordinario. Quest'ultimo ha messo a disposizione una *data room* per consentire agli acquirenti di effettuare tutte le verifiche necessarie sui beni interessati. La procedura deve consentire la formulazione delle offerte definitive e vincolanti.

### 3.3.3. L'offerta presentata dalla Compagnia Aerea Italiana (CAI)

- (58) Fra tutte le manifestazioni di interesse pervenute, l'offerta presentata dalla Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (CAI) è la più ampia tenuto conto del perimetro dei beni interessati. Le autorità italiane hanno richiamato l'attenzione della Commissione in particolare su questa offerta. Esse hanno pertanto chiesto alla Commissione di confermare, per motivi di certezza giuridica, che l'acquisizione di alcuni beni di Alitalia S.p.A. da parte della CAI non crea continuità economica tra le due imprese.
- (59) Le autorità italiane segnalano che il 1° settembre 2008 la Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (CAI) ha presentato un'offerta preliminare non vincolante per l'acquisto di alcuni beni delle società del gruppo Alitalia assoggettati alla procedura descritta in precedenza.

---

<sup>10</sup> Le autorità italiane hanno precisato che tra le 60 manifestazioni di interesse sono incluse quelle ricevute dal commissario straordinario prima della pubblicazione dell'invito.

\* Informazione riservata attinente alla tutela d'interessi essenziali della sicurezza nazionale oppure informazione riservata attinente ad interessi aziendali.



- (60) Secondo le autorità italiane, la CAI ha subordinato la sua offerta all'accordo delle organizzazioni sindacali su nuove condizioni di lavoro. Pertanto, i membri del personale Alitalia che saranno assunti dalla CAI beneficeranno di condizioni di lavoro diverse da quelle di cui beneficiavano anteriormente.
- (61) Un primo esito infruttuoso delle trattative con le organizzazioni sindacali ha indotto la CAI a revocare, il 14 settembre 2008, la sua offerta. Il 25 settembre 2008 successivamente alla pubblicazione da parte del commissario straordinario dell'invito a manifestare interesse e alla ripresa del dialogo con le organizzazioni sindacali la CAI ha ripristinato la sua offerta alle medesime condizioni. In quell'occasione la CAI ha indicato che la sua offerta non vincolante era valida fino al 15 ottobre 2008, termine successivamente prorogato al 31 ottobre 2008, per permettere all'assemblea generale della CAI di deliberare sulla trasformazione della società CAI in società per azioni, sull'aumento di capitale e sulla presentazione di un'offerta vincolante.
- (62) L'offerta definitiva e vincolante della CAI è stata formalmente presentata al Commissario straordinario il 31 ottobre 2008. Le autorità italiane l'hanno trasmessa alla Commissione il 3 novembre 2008. L'offerta è valida fino al 30 novembre 2008, data in cui avrà luogo l'acquisizione.
- (63) [...]
- (64) L'offerta della CAI riguarda l'acquisizione di alcuni aeromobili nonché altri beni mobili necessari all'esercizio dell'attività (macchine, motori, autoveicoli e installazioni). Secondo le autorità italiane, l'offerta riguarda circa la metà degli attuali [...] aeromobili del gruppo Alitalia. Secondo l'obiettivo dichiarato della CAI, l'età media della flotta, sin dal primo anno, dovrebbe scendere [...]. Inoltre, la CAI intende aumentare il numero di ore annue di volo degli equipaggi [...] In termini di capacità calcolata in passeggeri trasportati per chilometro, l'offerta della CAI rappresenta il 69% dell'attuale capacità di Alitalia nel settore del trasporto passeggeri<sup>11</sup>.
- (65) L'offerta comprende inoltre l'acquisizione di beni immateriali, quali marchi, nomi di dominio, diritti d'autore, alcuni elementi del know-how di Alitalia e dei sistemi di informazione (software, banche dati, hardware). Essa riguarda anche taluni eventuali stock di Alitalia.
- (66) Inoltre, l'offerta della CAI comprende anche la totalità delle bande orarie di Alitalia, ad eccezione di quelle dedicate esclusivamente all'attività cargo, corrispondenti ai beni acquisiti nell'ambito della procedura, e ciò conformemente all'articolo 8 *bis*, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio<sup>12</sup> relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004<sup>13</sup>, dopo aver ottenuto il certificato di operatore aereo (COA) e la licenza di volo. A tale riguardo, le autorità italiane sostengono che la CAI ha già compiuto i necessari passi presso l'ENAC. La CAI presenterà domanda formale di rilascio del COA contestualmente al deposito dell'offerta vincolante presso il commissario straordinario.

---

<sup>11</sup> Dati del 2007.

<sup>12</sup> GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

<sup>13</sup> GU L 138 del 30.4.2004, pag. 50.

- (67) Inoltre, l'offerta della CAI specifica che, in linea generale, non implica il trasferimento dei contratti, ad eccezione di taluni contratti legati ai beni acquisiti e necessari alla loro utilizzazione (ad esempio, i contratti di leasing degli aeromobili). I crediti di Alitalia non vengono acquisiti dalla CAI, ad eccezione di quelli legati ai predetti contratti trasferiti e i crediti vantati nei confronti di agenzie membri della IATA, che saranno liquidati tramite il sistema BSP. Analogamente, la CAI non rileva i debiti di Alitalia, ad eccezione dei debiti legati ai predetti contratti trasferiti e quelli corrispondenti ai contratti di finanziamento ipotecario relativi agli aeromobili acquisiti.
- (68) Secondo le autorità italiane, la CAI ha segnalato nella sua offerta che intende assumere unicamente il personale indispensabile alla sua attività operativa. Tra Alitalia e la CAI non vi sarà un trasferimento automatico di personale. Tenuto conto delle competenze necessarie alla gestione dei beni acquisiti dalla CAI, il nuovo soggetto potrebbe assumere una parte del personale di Alitalia. Tuttavia, queste assunzioni avverrebbero a nuove condizioni fissate integralmente dalla CAI (retribuzioni, livelli di produttività, nuovo modello di relazioni industriali).
- (69) Infine, il piano industriale della CAI prevede l'acquisizione anche della totalità del capitale sociale di Air One S.p.A., Air One City Liner S.p.A., EAS S.p.A., Air One Technic S.p.A. e Chaley Ltd.

#### 3.3.4. *Criteri di valutazione delle offerte*

- (70) Nel quadro della procedura notificata, le offerte di acquisto dei beni di Alitalia saranno valutate secondo i tre criteri seguenti:
- la congruità del prezzo offerto rispetto al prezzo di mercato;
  - la solidità finanziaria dell'acquirente e il possesso dei titoli per l'esercizio dell'attività di trasporto aereo (licenze e certificati);
  - la presa in considerazione di altri elementi definiti al comma 4-*quater* del decreto-legge n. 134<sup>14</sup>.
- (71) Le autorità italiane si sono impegnate affinché il criterio principale nella valutazione delle offerte sia il prezzo, mentre gli altri criteri permetteranno in particolare di valorizzare meglio l'insieme dei beni e l'avviamento. Esse si sono impegnate affinché esso sia anche il criterio applicato dall'esperto indipendente Banca Leonardo.
- (72) In ogni caso, le autorità italiane si sono impegnate a provvedere affinché la valutazione dell'offerta non conduca alla determinazione di un prezzo inferiore a quello di mercato. Il ricorso alla banca Rothschild come consulente finanziario permetterà al commissario straordinario di assicurarsene.

#### 3.3.5. *Aspetti relativi alle risorse umane*

- (73) Le autorità italiane hanno sottolineato che il personale di Alitalia non può vantare alcun diritto di assunzione nei confronti della CAI. Esso beneficerà, come previsto dalla vigente normativa nazionale, delle misure di mobilità e dell'indennità di disoccupazione. Secondo quanto comunicato dalle autorità italiane, il commissario straordinario ha nel frattempo risolto 110 contratti firmati dal gruppo Alitalia.

---

<sup>14</sup> Il decreto legge 28 agosto 2008, n. 134 fa riferimento alla continuità del servizio nel medio periodo, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione italiana e dai trattati sottoscritti dall'Italia.

- (74) Infine, le autorità italiane rilevano che la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001<sup>15</sup>, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, non trova applicazione nel caso di specie, nella misura in cui la procedura di cessione dei beni di Alitalia non comporta il trasferimento di un'entità economica che conserva la propria identità. Inoltre, le autorità italiane sostengono che nel quadro della completa liquidazione del gruppo Alitalia, le disposizioni relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori non sarebbero comunque applicabili.

### **3.4. La liquidazione di Alitalia**

- (75) Le autorità italiane ricordano che l'obiettivo finale della procedura è giungere alla completa liquidazione della compagnia Alitalia e al rimborso dei creditori. Il fatto che l'invito a manifestare interesse pubblicato dal commissario straordinario riguarda tutti i beni del gruppo Alitalia dimostra, secondo le autorità italiane, questa volontà di liquidazione.

## **4. MONITORING TRUSTEE**

### **4.1. Principi generali**

- (76) Come indicato in precedenza, la Repubblica italiana ha accettato e si è impegnata con la Commissione a ricorrere, a proprie spese, ad un *monitoring trustee* che avrà il compito di controllare che la cessione dei beni di Alitalia venga effettuata al prezzo di mercato, conformemente agli impegni assunti dalle autorità italiane. Il *monitoring trustee* invierà periodiche relazioni dettagliate in proposito alla Commissione. Le autorità italiane si sono impegnate ad assumersi l'onere della retribuzione del *monitoring trustee* in modo tale da non ostacolare l'esecuzione indipendente ed effettiva del suo mandato<sup>16</sup>.
- (77) Il ruolo del *monitoring trustee* è analogo a quello del *monitoring trustee* nominato nel quadro delle procedure europee di controllo delle concentrazioni con il compito di vigilare sul rispetto degli impegni assunti dalle parti nell'operazione di concentrazione<sup>17</sup>.
- (78) La presenza del *monitoring trustee* non incide in nessun modo sui poteri e sui doveri di controllo della Commissione relativi alla buona esecuzione della presente decisione, né sui doveri imposti alle autorità italiane dal diritto comunitario.

### **4.2. Nomina del *monitoring trustee***

- (79) Le autorità italiane si sono impegnate a trasmettere alla Commissione un elenco di persone qualificate che propongono di nominare come *monitoring trustee*. La

---

<sup>15</sup> GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

<sup>16</sup> Cfr. a questo proposito la decisione della Commissione, del 17 settembre 2008, Vendita di alcuni beni di Olympic Airlines/Olympic Airways Services (non pubblicata) (di seguito decisione *Olympic Airlines/Olympic Airways services*), in particolare il punto 146 e la nota 61.

<sup>17</sup> Cfr., ad esempio, la decisione Olympic Airlines/Olympic Airways Services; la decisione 2005/418/CE della Commissione, del 7 luglio 2004, relativa alle misure d'aiuto alle quali la Francia ha dato esecuzione in favore di Alstom, GU L 150 del 10.6.2005, pag.24; nonché la decisione 2005/345/CE della Commissione, del 18 febbraio 2004, relativa all'aiuto alla ristrutturazione in favore di Bankgesellschaft Berlin AG, GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1.

nomina del *monitoring trustee* e le relative condizioni (*trusteeship*) saranno infatti subordinate all'accordo preliminare della Commissione<sup>18</sup>.

- (80) Il *monitoring trustee* deve essere indipendente dalle autorità italiane e dalle persone fisiche e giuridiche menzionate alla sezione 3.2.2, nonché dagli acquirenti dei beni di Alitalia. Dovrà possedere le qualificazioni e l'esperienza necessarie per lo svolgimento del suo mandato. Dovrà infine rispettare l'obbligo di riservatezza<sup>19</sup> e non dovrà avere conflitti di interesse, né mettersi in condizioni di esservi esposto.
- (81) L'Italia si è impegnata a trasmettere alla Commissione, per l'approvazione, l'elenco di una o più persone che essa intende proporre per la funzione di *monitoring trustee* entro un termine massimo di due giorni dalla trasmissione della presente lettera alle autorità italiane. La proposta dovrà contenere sufficienti informazioni per consentire alla Commissione di verificare se le persone proposte soddisfanno i criteri definiti. Dovrà inoltre contenere tutte le condizioni del mandato comprendenti l'insieme delle disposizioni necessarie per permettere al *monitoring trustee* di assolvere la sua missione, nonché un programma di lavoro con la descrizione delle modalità secondo le quali il *monitoring trustee* eserciterà il suo mandato.
- (82) Se il *monitoring trustee* cessa di esercitare le sue funzioni, nei casi definiti nella presente decisione o per qualsiasi altra ragione, compreso il caso di conflitto di interesse, la Commissione può, dopo avere ascoltato il *monitoring trustee*, imporre all'Italia di sostituirlo. L'Italia può anche farlo di propria iniziativa ma con il previo accordo della Commissione.
- (83) La Repubblica italiana si impegna a fornire, e farà in modo che il commissario straordinario, l'esperto indipendente, il comitato di sorveglianza, gli acquirenti e Alitalia forniscano, al *monitoring trustee* tutta la cooperazione, l'assistenza e le informazioni necessarie allo svolgimento del suo mandato. Il *monitoring trustee* dovrà anche avere accesso a tutti i libri, i conti e i documenti, al personale, ai luoghi e ai siti, nonché alle informazioni tecniche. La Repubblica italiana si è impegnata a trasmettere al *monitoring trustee* copia di tutti i documenti che giudicherà necessari all'esercizio della sua missione.

#### **4.3. Ruolo del *monitoring trustee***

- (84) Il principale compito del *monitoring trustee* sarà vigilare sull'applicazione piena ed effettiva del processo notificato dalle autorità italiane e, in particolare, controllare che la cessione dei beni avvenga al prezzo di mercato. Egli dovrà verificare che le autorità italiane rispettino gli impegni assunti nella presente decisione. Gli obblighi del *monitoring trustee* lasciano impregiudicate le competenze della Commissione e le autorità italiane non saranno autorizzate a impartirgli istruzioni.
- (85) Il *monitoring trustee* può, a spese dell'Italia, nominare consulenti, se lo ritiene necessario o opportuno per l'assolvimento del suo mandato, purché le retribuzioni o le altre spese da sostenere siano ragionevoli. Se le autorità italiane non dovessero accettare i consulenti proposti, la nomina di questi potrebbe essere approvata direttamente dalla Commissione. Solo il *monitoring trustee* può impartire istruzioni ai suoi consulenti.

---

<sup>18</sup> Cfr. a questo proposito le decisioni Olympic Airlines/Olympic Airways Services, Alstom (ibidem, punto 199), e Bankgesellschaft Berlino (ibidem, punto 301).

<sup>19</sup> Cfr. anche le decisioni Olympic Airlines/Olympic Airways Services, Alstom, ibidem articolo 2, paragrafo 5, lettera b); Bankgesellschaft Berlino, ibidem, articolo 2, paragrafo 1, lettera e).

- (86) Il *monitoring trustee* sarà incaricato di compiere tutti i passi che ritiene necessari per l'efficace esercizio delle sue funzioni. Questi passi possono, tra l'altro includere:
- la trasmissione alla Commissione di un programma di lavoro dettagliato che descrive in che modo intende svolgere la sua missione;
  - il controllo dei lavori degli esperti per la valutazione indipendente dei beni di Alitalia al fine di garantire che la cessione avvenga alle condizioni di mercato. In particolare, il *monitoring trustee* dovrà verificare le modalità concrete della cessione, quali ad esempio le clausole, le condizioni e il prezzo dell'offerta prescelta in rapporto alle altre offerte ricevute, nonché la valutazione di dette modalità espressa dagli esperti indipendenti nominati dalle autorità italiane.

#### **4.4. Relazioni del *monitoring trustee***

- (87) Dopo la sua nomina, ogni mese il *monitoring trustee* dovrà trasmettere una relazione scritta alla Commissione. La relazione verterà sul rispetto da parte delle autorità italiane del processo notificato e degli impegni assunti. In particolare, la relazione dovrà coprire i seguenti aspetti:
- le principali azioni intraprese dal *monitoring trustee* e le azioni più importanti che intende intraprendere;
  - ogni elemento o difficoltà incontrati nel corso dell'esecuzione del processo notificato, che consentono in particolare di constatare l'inosservanza del processo notificato;
  - la valutazione del carattere di prezzo di mercato per le cessioni dei beni di Alitalia intervenute nel corso del periodo interessato.
- (88) Oltre agli obblighi di regolare informazione a carico del *monitoring trustee*, quest'ultimo dovrà immediatamente informare la Commissione di qualsiasi elemento o difficoltà specifici che possano impedirgli di compiere la sua missione o che potrebbero comportare il non rispetto da parte delle autorità italiane degli impegni assunti descritti nella presente decisione<sup>20</sup>.
- (89) Inoltre, entro il termine di due settimane dalla sua nomina il *monitoring trustee* dovrà esaminare l'offerta del CAI e trasmettere un rapporto esaustivo alla Commissione sul carattere di prezzo di mercato dell'offerta. La conferma da parte del *monitoring trustee* che la cessione dei beni avviene al prezzo di mercato è una condizione essenziale dell'offerta della CAI.

### **5. VALUTAZIONE DELLA MISURA**

- (90) Le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione, per motivi di certezza giuridica, di confermare che:
- (a) la procedura di amministrazione straordinaria descritta nella notifica non configura la concessione di aiuti di Stato a favore degli acquirenti dei beni;
  - (b) l'eventuale acquisto da parte di terzi di alcuni beni di Alitalia, sulla base di un'offerta già formulata, non configura elementi di continuità economica con l'impresa posta in amministrazione straordinaria tali da indurre il

---

<sup>20</sup> Cfr. le decisioni Olympic Airlines/Olympic Airways Services, punto 158, Alstom, ibidem, articolo 2, paragrafo 5, nonché Bankgesellschaft Berlino, ibidem, articolo 2, paragrafo 1, lettera e).

trasferimento delle passività di Alitalia in capo all'acquirente e in particolare l'obbligo di recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili concessi ad Alitalia.

(91) Nel prosieguo la Commissione procede all'analisi di questi due aspetti.

### **5.1. Esistenza di un aiuto di Stato a favore degli acquirenti dei beni di Alitalia**

(92) Per confermare che la procedura di amministrazione straordinaria non configura la concessione di aiuti di Stato a favore degli acquirenti, la Commissione deve verificare che la cessione dei beni di Alitalia avverrà al prezzo di mercato, che sarà quello che deriverà dall'offerta migliore nell'ambito di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria. In assenza di una tale procedura, spetta alla Commissione accertare che la procedura consentirà di giungere al prezzo di mercato. I denunciatori hanno presentato argomenti che mettono in dubbio il carattere aperto, trasparente e non discriminatorio della procedura, contestando l'esistenza delle condizioni che consentono di garantire la cessione dei beni al prezzo di mercato.

(93) Inoltre, la Commissione deve assicurarsi che la procedura non impone agli acquirenti condizioni dette di "pubblica autorità" legate, ad esempio, all'obbligo di mantenimento dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, di un certo livello di attività o alla realizzazione di investimenti specifici, in modo da escludere nuovi aiuti all'impresa<sup>21</sup>. I denunciatori hanno anche fatto valere l'esistenza di questo tipo di condizioni.

#### *5.1.1. Valutazione del carattere aperto, trasparente e non discriminatorio della procedura*

(94) La Commissione nota che la procedura notificata per la cessione dei beni di Alitalia è prevista dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dal decreto-legge 347/2003 e dal decreto-legge 134/2008.

(95) Il decreto-legge n. 134 deroga ai precedenti decreti, prevedendo la possibilità del ricorso alla trattativa privata. La procedura è stata completata dall'invito a manifestare interesse. Tuttavia, la procedura che ne deriva non offre le stesse garanzie offerte da una gara d'appalto che la cessione dei beni avverrà al prezzo di mercato.

(96) La procedura vede la partecipazione di tre principali protagonisti (commissario straordinario, consiglio di sorveglianza ed esperto indipendente) i cui poteri e le cui responsabilità sono chiaramente definiti dalla legislazione italiana.

(97) Per quanto riguarda in particolare la cessione dei beni, dopo l'inizio delle trattative con acquirenti potenziali, il 22 settembre 2008 il commissario straordinario ha pubblicato un invito a manifestare interesse per l'acquisizione dei beni di Alitalia. La Commissione rileva in particolare che l'invito è stato pubblicato, in inglese e in italiano, in diversi quotidiani economici di riferimento. Il numero di manifestazioni di interesse ricevute dal commissario straordinario e comunicato alla Commissione dalle autorità italiane attesta dell'ampia eco suscitata dall'invito negli ambienti economici interessati sia in Italia che all'estero.

---

<sup>21</sup> Sul contenuto dell'obbligo di trasparenza cfr. la sentenza della Corte del 7 dicembre 2000 nella causa C-324/98, Telaustria, punto 62, Racc. 2000, pag. I-10745 punto 62; la sentenza del 21 luglio 2005 nella causa C-231/03, Coname, punti 16 a 19, Racc. 2005, pag. I-7287 e la sentenza del 13 ottobre 2005 nella causa C-458/03, Parking Brixen, punto 49, Racc. 2005, pag. I-8585. Il rispetto del principio di trasparenza rappresenta un elemento importante per garantire il rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità previsto dal trattato.

- (98) La Commissione rileva anche che l'invito a manifestare interesse riguarda tutti i beni di Alitalia e che non vi è stata la definizione preventiva di gruppi di beni. La Commissione nota anche che, a causa di una certa imprecisione dell'invito a manifestare interesse, come asserito dai denunciati, in particolare sulla natura dei diversi beni interessati, le offerte ricevute dal commissario straordinario sono state molto varie e, nonostante abbiano riguardato l'insieme dei beni dell'impresa, presi individualmente o in gruppo, sono molto eterogenee.
- (99) Inoltre, alcuni denunciati hanno affermato che i termini imposti nel quadro della procedura non consentivano di assicurare la trasparenza necessaria per il deposito di un'offerta. La Commissione rileva che oltre all'invito a manifestare interesse, la procedura di amministrazione straordinaria è stata oggetto di una notevole pubblicità nei media. Il commissario straordinario si è valso dei suoi poteri per contattare i principali acquirenti potenziali sul mercato. Molti comunicati stampa trasmessi dalle autorità italiane dimostrano che offerte sono state ricevute anche prima della pubblicazione formale dell'invito a manifestare interesse. Occorre tuttavia rilevare che il contesto nel quale si è svolta la procedura, in un settore a forte carattere internazionale come quello del trasporto aereo in cui vi sono numerosi acquirenti potenziali provenienti da altri Stati membri, richiede un'attenzione particolare per quanto riguarda il carattere aperto, trasparente e non discriminatorio della procedura.
- (100) Le autorità italiane hanno segnalato che sono pervenute 60 manifestazioni di interesse. Alcuni denunciati hanno affermato che non sono stati compiuti passi presso i vari acquirenti potenziali. Dopo un primo esame e a seguito della richiesta di ulteriori informazioni del commissario straordinario, 36 acquirenti potenziali hanno confermato il loro interesse. La Commissione constata che le manifestazioni di interesse sono numerose ma eterogenee.
- (101) Infine, le autorità italiane hanno chiarito che l'esame delle offerte sarà fatto sulla base dei seguenti criteri:
- la congruità del prezzo offerto rispetto al prezzo di mercato;
  - la solidità finanziaria dell'acquirente e il possesso dei titoli per l'esercizio dell'attività di trasporto aereo (licenze e certificati);
  - la presa in considerazione di altri elementi oltre al prezzo, quale la non interruzione del traffico aereo.
- (102) Le autorità italiane hanno tuttavia precisato che il criterio determinante della valutazione delle offerte da parte del commissario straordinario sarà il prezzo, dato che il decreto-legge n. 134 e l'invito a manifestare interesse stabiliscono chiaramente che il prezzo di cessione dei beni non può essere inferiore al prezzo di mercato determinato dall'esperto indipendente. Tuttavia, la Commissione ricorda che queste precisazioni, perché se ne possa utilmente tener conto nelle offerte di prezzo proposte, devono essere comunicate al mercato entro i termini previsti dall'invito a manifestare interesse.
- (103) Al riguardo, la Commissione nota che le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 134 riguardano sia la possibilità di una procedura di cessione dei beni per trattativa privata che la sostituzione del criterio standard dell'offerta al miglior prezzo ("miglior realizzo") con i criteri attuali.
- (104) Sulla base di tutti questi elementi la Commissione ritiene che i criteri definiti abbiano consentito un certo grado di trasparenza che non è sufficiente in sé per garantire la congruità rispetto al prezzo di mercato. Pertanto, la Commissione

deve assicurarsi che il prezzo di cessione dei beni di Alitalia sia congruo rispetto al prezzo di mercato.

#### 5.1.2. *Valutazione indipendente dei beni*

- (105) La cessione dei beni di Alitalia deve avvenire al prezzo di mercato. Questo elemento costituisce uno dei principali addebiti formulati dai denunciati. Va notato in via preliminare che questa condizione si applica indistintamente ai beni materiali e immateriali<sup>22</sup>.
- (106) Conformemente alla prassi della Commissione, perché possa realizzarsi al prezzo di mercato, la cessione dei beni di Alitalia deve avvenire secondo una procedura di gara di appalto o tramite una valutazione indipendente dei beni ceduti<sup>23</sup>. In alcuni casi, la Commissione ha nominato un proprio esperto per determinare il valore di mercato<sup>24</sup>.
- (107) Nella fattispecie, il commissario straordinario ha avviato la cessione dei beni di Alitalia tramite trattativa privata in applicazione del decreto-legge 134/2008. Occorre pertanto fare in modo che la procedura si basi su una valutazione indipendente dei beni di Alitalia. I denunciati hanno contestato il carattere indipendente della valutazione.
- (108) A tale riguardo, la Commissione rileva, in primo luogo, che il commissario straordinario è indipendente dal governo, che la sua azione è strettamente disciplinata dalla legge, la quale gli impone in particolare di massimizzare il valore di cessione dei beni nell'interesse dei creditori, ed è seguita dall'autorità giudiziaria. La nomina governativa in sé non è tale da metterne in dubbio l'indipendenza<sup>25</sup>. In compenso, la normativa italiana prevede che il commissario straordinario agisca in qualità di pubblico ufficiale, per cui egli è soggetto ad un certo numero di obblighi e di norme, in particolare etiche<sup>26</sup>.
- (109) Inoltre, la Commissione nota, in secondo luogo, che il commissario straordinario si è valso dei servizi di un consulente finanziario (Banca Rothschild) per verificare i risultati della perizia indipendente e valutare le offerte ricevute. Occorre poi menzionare, in terzo luogo, che la procedura è oggetto della vigilanza del consiglio di sorveglianza, dotato di poteri consultivi e di controllo e di cui fanno parte due rappresentanti dei creditori di Alitalia<sup>27</sup>. In quarto luogo, occorre ricordare che, conformemente al decreto-legge n. 134, un'ulteriore perizia indipendente viene realizzata dalla Banca Leonardo, le cui garanzie di indipendenza sono descritte al punto 37<sup>28</sup>.

---

<sup>22</sup> Decisione della Commissione, del 2 agosto 2002, riguardante il parco "Terra Mítica" (Benidorm, Alicante) a cui la Spagna ha dato esecuzione, GU L 91 dell'8.4.2003, pag. 23, per quanto riguarda la valorizzazione dei beni immateriali (marchio).

<sup>23</sup> Decisione della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH, GU L 314 del 18.11.2002, pag. 62, punto 30.

<sup>24</sup> Decisione della Commissione, del 5 giugno 2002, relativa alle misure adottate dai Paesi Bassi per la ristrutturazione e la privatizzazione di Koninklijke Schelde Groep, GU L 14 del 21.01.2003, pag. 56, punto 79.

<sup>25</sup> Cfr., per un ragionamento analogo, la posizione della Commissione nella sua comunicazione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità, punto II.2, lettera a), quarto capoverso (GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3).

<sup>26</sup> Cfr. a questo riguardo, l'articolo 40 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

<sup>27</sup> Non ci sono motivi per supporre, come pretendono alcuni denunciati, che il prezzo proposto dalla CAI possa essere influenzato dal fatto che uno dei suoi azionisti detenga anche una partecipazione in una società che è anche creditore chirografario di Alitalia.

<sup>28</sup> Alcuni denunciati hanno infatti sostenuto che taluni azionisti della CAI, presenti anche nel capitale di Banca Leonardo, deterrebbero una posizione che metterebbe in dubbio l'indipendenza dell'esperto.



- (110) La Commissione prende infine nota dell'impegno assunto dalle autorità italiane che nel caso di specie il ministro responsabile non interferirà con l'azione del commissario straordinario<sup>29</sup>.
- (111) Per offrire tutte le necessarie garanzie di indipendenza, le autorità italiane hanno inoltre accettato la nomina di un *monitoring trustee* con il compito di vigilare che la cessione dei beni avvenga al prezzo di mercato. Non appena sarà nominato, il *monitoring trustee* potrà effettuare valutazioni indipendenti dei beni. Egli sarà tenuto, in particolare, a verificare le modalità concrete della cessione e le valutazioni effettuate dagli esperti indipendenti come indicato al punto 81.
- (112) Il ruolo del *monitoring trustee* è analogo a quello del *monitoring trustee* nominato nel quadro delle procedure europee di controllo delle concentrazioni con il compito di vigilare sul rispetto degli impegni assunti dalle parti nell'operazione di concentrazione.
- (113) Le autorità italiane trasmetteranno alla Commissione l'elenco delle persone qualificate che propongono di nominare come *monitoring trustee*. La nomina del *monitoring trustee* e le relative condizioni (*trusteeship*) sono subordinate all'accordo preliminare della Commissione.
- (114) Il *monitoring trustee* sarà indipendente dalla Repubblica italiana e da Alitalia, nonché dagli acquirenti dei beni di Alitalia. Egli possiederà le qualificazioni e l'esperienza necessarie per lo svolgimento del suo mandato. Dovrà infine rispettare l'obbligo di riservatezza e non dovrà avere (o mettersi in condizioni di essere esposto a conflitti di interesse).
- (115) Le autorità italiane dovranno impegnarsi a prestare, e faranno in modo che Alitalia presti, al *monitoring trustee* tutta la cooperazione, l'assistenza e le informazioni necessarie all'assolvimento del suo mandato. Il *monitoring trustee* dovrà anche avere accesso a tutti i libri, i conti e i documenti, al personale, ai luoghi e ai siti, nonché alle informazioni tecniche. Le autorità italiane dovranno trasmettere al *monitoring trustee* copia di tutti i documenti che egli giudicherà necessari allo svolgimento della sua missione.
- (116) Oltre agli obblighi di regolare informazione, il *monitoring trustee* dovrà immediatamente informare la Commissione di qualsiasi elemento o difficoltà che indichi che la Repubblica italiana non si attiene al processo notificato e non rispetta gli impegni assunti descritti nella presente decisione. La Commissione nota anche che la conferma da parte del *monitoring trustee* che la cessione dei beni avviene al prezzo di mercato è una condizione essenziale dell'offerta della CAI.
- (117) Per questi motivi, la Commissione ritiene che i predetti elementi dovrebbero permettere di giungere ad una cessione dei beni di Alitalia al prezzo di mercato.

#### 5.1.3. *Imposizione di condizioni di "pubblica autorità"*

- (118) La procedura di cessione dei beni di Alitalia non è stata associata esplicitamente a condizioni di pubblica autorità. La Commissione deve tuttavia verificare che agli acquirenti non siano state imposte condizioni di questo genere, in particolare per quanto riguarda le risorse umane o le condizioni di gestione dell'attività di trasporto aereo, come asseriscono i denunciati.

---

<sup>29</sup> Alcuni denunciati hanno menzionato il fatto che Intesa Sanpaolo, scelta come banca consulente, fa parte anch'essa della CAI. A questo proposito, la Commissione sottolinea che Intesa Sanpaolo ha cessato il ruolo di consulente dopo che Alitalia è stata posta in amministrazione straordinaria (cfr. punti 18 e 19 della presente decisione).

- (119) Per quanto riguarda la situazione del personale di Alitalia, la Commissione rileva che né l'Italia né il commissario straordinario ha imposto un obbligo di assunzione del personale nell'ambito della procedura in questione. Al contrario, gli acquirenti potevano, a loro scelta, acquisire le attività con o senza il relativo personale.
- (120) Inoltre, la Commissione nota che gli acquirenti dei beni, in particolare la CAI, che rileveranno il personale di Alitalia lo faranno secondo condizioni nuove interamente fissate dagli acquirenti stessi (retribuzioni, livelli di produttività, nuovo modello di relazioni industriali).
- (121) Infine, le trattative condotte tra le organizzazioni sindacali e la CAI sono state avviate su richiesta del potenziale acquirente. Le decisioni prese in questo contesto impegnano unicamente gli acquirenti, in particolare la CAI, in maniera autonoma, senza imposizione di condizioni nell'ambito della procedura.
- (122) Pertanto, la Commissione constata che la procedura notificata non impone condizioni di "pubblica autorità" per quanto riguarda il personale di Alitalia.
- (123) Per quanto riguarda le condizioni di gestione dell'attività di trasporto aereo, la Commissione rileva che il decreto-legge del 28 agosto 2008 menzionava la volontà del governo italiano di garantire nel medio periodo la continuità del servizio di trasporto, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione italiana e dai trattati ratificati dall'Italia. Inoltre l'invito a manifestare interesse pubblicato dal commissario straordinaria indica, come elemento di valutazione delle offerte, la non interruzione del traffico aereo.
- (124) A questo proposito le autorità italiane hanno precisato che la continuità del servizio non corrisponde a obblighi di servizio pubblico come definiti dal diritto comunitario. Questo elemento mira in realtà a introdurre come criterio secondario rispetto al prezzo pagato quello della continuità dell'attività di trasporto aereo.
- (125) In questo contesto la Commissione nota che questo criterio secondario, nonché quello della rapidità dell'intervento che lo completa, appare ragionevole tenuto conto dell'attività interessata e della sua importanza per l'economia italiana. Esso appare inoltre logico nel quadro dell'operazione e congruo con l'obiettivo di massimizzazione del prezzo, nella misura in cui il valore di un gruppo di beni sufficientemente ampio include l'avviamento, di cui una parte è rappresentata dalle bande orarie necessarie alla predetta offerta di servizio. Infine, il criterio era a conoscenza di tutti i potenziali partecipanti all'offerta. Per quanto riguarda il criterio del rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione italiana e dai trattati ratificati dall'Italia, esso deve essere compreso nel senso che l'offerta deve soddisfare il principio di legalità.
- (126) Di conseguenza, la Commissione constata che la procedura notificata non conduce a imporre obblighi di "pubblica autorità" ai potenziali acquirenti tali da rimettere in discussione l'obiettivo della cessione al prezzo del mercato<sup>30</sup>.

#### 5.1.4. *Conclusioni*

- (127) Sulla base delle considerazioni che precedono e su riserva dell'applicazione rigorosa degli impegni assunti dalle autorità italiane e definiti nella presente decisione, la Commissione ritiene che la misura notificata, come modificata dai predetti impegni, dovrebbe portare ad una cessione dei beni di Alitalia al prezzo

---

<sup>30</sup> Cfr. per un ragionamento analogo la decisione della Commissione, del 17 settembre 2008, Vendita di alcuni beni di Olympic Airlines/Olympic Airways Services, in particolare i punti 59, 184 e 185.

del mercato e non dovrebbe configurare la concessione di aiuti di Stato a favore degli acquirenti. La Commissione verificherà, tra l'altro sulla base delle relazioni del *monitoring trustee*, il rispetto degli impegni presi dall'Italia.

## **5.2. Rischio di elusione dell'obbligo di recupero di un aiuto di Stato illegale e incompatibile**

### *5.2.1. Possibilità di estensione dell'obbligo di recupero di un aiuto di Stato illegale e incompatibile*

- (128) Al termine del procedimento di indagine formale<sup>31</sup> la Commissione ha concluso, il 12 novembre 2008<sup>32</sup>, che il prestito di 300 milioni di euro concesso dallo Stato italiano ad Alitalia costituisce un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e ne ha ordinato il recupero.
- (129) Tenuto conto della procedura di liquidazione di Alitalia e di cessione dei suoi beni, per la Commissione si pone la questione dell'individuazione dell'impresa dalla quale occorrerà recuperare l'aiuto. Infatti, non può essere escluso che l'obbligo di recupero possa essere esteso ad ogni nuova struttura, qualora venga stabilito che questa ha il godimento effettivo dell'aiuto in oggetto.
- (130) A tale riguardo, appare opportuno ricordare<sup>33</sup> che, secondo la Corte di Giustizia, può sussistere trasferimento del vantaggio indebito qualora i beni del beneficiario iniziale dell'aiuto vengano trasferiti ad un terzo ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato e/o ad una società creata al fine di eludere l'obbligo di restituzione<sup>34</sup>. In quest'ipotesi, l'obbligo di recupero deve essere esteso all'impresa che subentra all'impresa beneficiaria.
- (131) Al contrario, nell'ipotesi di riacquisto di alcuni beni di un'impresa da parte di un'altra impresa al prezzo di mercato e a condizione che possa essere stabilito che non esiste una continuità nel godimento del vantaggio competitivo creato dall'aiuto tra il beneficiario iniziale e l'impresa che gli subentra, non si può ritenere che quest'ultima abbia beneficiato di un vantaggio assimilabile ad un aiuto di Stato<sup>35</sup>.
- (132) Per questi motivi (cfr. il punto 5.1), la Commissione ritiene che la misura notificata, come modificata dagli impegni assunti dalle autorità italiane e definiti nella presente decisione, dovrebbe permettere di giungere ad una cessione dei beni di Alitalia al prezzo di mercato.
- (133) Spetta pertanto alla Commissione verificare se vi sia continuità nel godimento del vantaggio competitivo creato dall'aiuto tra Alitalia e gli acquirenti dei beni oggetto della procedura.

---

<sup>31</sup> Decisione della Commissione dell'11 giugno 2008 - Aiuto di Stato C 26/08 - Prestito di 300 Mio EUR alla compagnia aerea Alitalia - Italia (GU C 184 del 22 luglio 2008, pag. 34).

<sup>32</sup> Decisione del 12 novembre 2008 - Aiuto di stato C 26/2008 - Prestito di 300 milioni di euro a favore della compagnia aerea Alitalia - Italia - non ancora pubblicata.

<sup>33</sup> Cfr. a tale riguardo la comunicazione della Commissione - Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 272 del 15 novembre 2007, pag. 4).

<sup>34</sup> Cfr. ad esempio le sentenze della Corte del 29 aprile 2004 nella causa C-277/00, Germania/Commissione, Racc. 2004, pag. I-3925 e del 12 maggio 2005 nella causa C-415/03, Commissione/Grecia, punti 33 e 34, Racc. 2005, pag. I-3875.

<sup>35</sup> Cfr. a tale riguardo decisione della Commissione, del 17 settembre 2008, aiuto di Stato N 321/2008, N 322/2008 e N 323/2008 - Grecia - Vendita di alcuni beni di Olympic Airlines/Olympic Airways Services.

### 5.2.2. *Continuità economica con gli acquirenti*

- (134) A questo riguardo, va notato che di norma una serie di indizi concordanti consente di dimostrare se esiste o no continuità economica tra la vecchia impresa e la nuova struttura<sup>36</sup>. Si tratta in primo luogo dell'oggetto della vendita (attività e passività, mantenimento della forza lavoro, cessione in blocco dei beni), il prezzo del trasferimento, l'identità degli azionisti o dei proprietari dell'impresa acquirente e dell'impresa acquisita, il momento in cui si realizza il trasferimento (dopo l'inizio dell'indagine, dell'avvio del procedimento o della decisione finale) o anche la logica economica dell'operazione<sup>37</sup>.
- (135) Nella fattispecie, la Commissione rileva che la procedura di cessione dei beni riguarda l'insieme dei beni di Alitalia e che nell'invito a manifestare interesse i beni non sono stati proposti in blocco. Se ciò fosse stato il caso e qualora i gruppi di beni fossero corrisposti, ad esempio, a unità economiche omogenee in seno a Alitalia, si sarebbe avuta una limitazione della possibilità di scelta dei potenziali acquirenti e si sarebbe potuto stabilire una continuità economica.
- (136) Al contrario, la Commissione nota che i potenziali acquirenti hanno manifestato interessi molto vari per beni diversi e a volte per gli stessi. Di conseguenza, è ragionevole ritenere che al termine della procedura di cessione, i beni di Alitalia, nel loro perimetro attuale, saranno distribuiti tra numerosi soggetti e organizzati in modo profondamente diverso.
- (137) Di conseguenza, la Commissione ritiene che, tenuto conto della portata della cessione dei beni e della parcellizzazione delle offerte dei potenziali acquirenti, la procedura attuata dall'Italia non comporta una continuità economica tra Alitalia e gli acquirenti dei suoi beni.
- (138) Tuttavia, l'offerta presentata dalla CAI è la sola che riguardi un perimetro di beni sufficientemente ampio perché il rischio di continuità economica meriti un esame più approfondito.

### 5.2.3. *Continuità economica tra Alitalia e la CAI*

- (139) Per quanto riguarda la continuità economica tra Alitalia e la CAI, occorre menzionare quanto segue.
- (140) In primo luogo, la CAI è un consorzio di investitori privati diversi dagli attuali azionisti di Alitalia. Alcuni denunciatori hanno affermato che la normativa italiana prevede disposizioni che consentono ai piccoli azionisti di Alitalia di scambiare le loro azioni con quelle della nuova compagnia a condizioni preferenziali. Le autorità italiane hanno tuttavia precisato che dette disposizioni si applicano alle ristrutturazioni di imprese nel quadro della procedura di concordato, ma non trovano applicazione nel caso di specie, vale a dire per la cessione dei beni di Alitalia nel quadro della sua liquidazione.
- (141) In secondo luogo, l'offerta presentata dalla CAI, sebbene più ampia delle altre, riguarda soltanto un perimetro di beni ridotto rispetto alla dimensione attuale di Alitalia. Essa riguarda unicamente l'attività di trasporto aereo di passeggeri e

---

<sup>36</sup> Cfr. la sentenza della Corte dell'8 maggio 2003 nelle cause riunite C-328/99 e C-399/00, Italia/Commissione, punto 78, Racc. 2003, pag. I-4035.

<sup>37</sup> Sulla questione del trasferimento dei contratti di lavoro, va fatto riferimento alla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22 marzo 2001, pag. 16). Cfr. anche la decisione della Commissione - Vendita di alcuni beni di Olympic Airlines/Olympic Airways Services (punti da 242 a 256).

alcuni beni connessi. Tuttavia, le attività cargo non sono riprese nell'offerta della CAI e gli altri beni non sono oggetto di offerte raggruppate. Inoltre, essa riguarda soltanto circa la metà dei 180 aeromobili di Alitalia. Infine, la nuova compagnia opererà solo una parte delle corrispondenti bande orarie.

- (142) La Commissione rileva che la CAI non continuerà l'attività di Alitalia, dato che la Repubblica italiana si è impegnata a fare in modo che al termine del processo di cessione la CAI sia una compagnia aerea rappresentante non più del 69% della capacità di Alitalia in termini di passeggeri trasportati per chilometro, secondo i calcoli effettuati alla data della notifica. Secondo la sua prassi recente, la Commissione ritiene che detta riduzione della capacità appaia ragionevole e proporzionata<sup>38</sup>, tenuto conto del fatto che la CAI non rileverà altre attività di Alitalia quali il trasporto merci o i servizi a terra.
- (143) Pertanto, la Commissione rileva che l'estensione delle attività della nuova compagnia sarà per sua natura diversa e ben più ridotta rispetto a quella di Alitalia.
- (144) In terzo luogo, le autorità italiane hanno segnalato che la CAI procede all'acquisizione di alcuni beni di Alitalia nel quadro di un proprio piano industriale. Secondo le informazioni disponibili, la CAI intende fare passare l'età media della flotta da 12 a 9 anni sin dal primo anno, e in seguito stabilizzarla a 8 anni. Inoltre, intende aumentare il numero di ore di volo degli equipaggi dalle attuali 520 a circa 670 ore. Infine, il piano dovrebbe comportare a termine l'acquisizione della compagnia aerea AirOne.
- (145) Sembrerebbe, pertanto, che la CAI stia sviluppando una propria strategia industriale e intenda gestire le sue attività in condizioni operative diverse da Alitalia.
- (146) In quarto luogo, le autorità italiane hanno precisato che la CAI assumerà soltanto il personale indispensabile alla sua attività operativa. Nessun trasferimento automatico dei contratti di lavoro avrà luogo tra l'Alitalia e la CAI. Se il nuovo soggetto assumerà personale di Alitalia, le assunzioni avverranno secondo condizioni nuove, stabilite integralmente dalla CAI (retribuzioni, livelli di produttività, nuovo modello di relazioni industriali).
- (147) La Commissione rileva pertanto che non vi è continuità economica tra Alitalia e la CAI.
- (148) Concludendo, si ribadisce ancora una volta che la Commissione verificherà che il prezzo pagato dalla CAI corrisponde al prezzo di mercato.

#### 5.2.4. *Conclusioni*

- (149) La Commissione ritiene che l'acquisizione da parte della CAI di alcuni beni di Alitalia, se avviene al prezzo di mercato, non consente di evidenziare una continuità economica tra la vecchia impresa (Alitalia) e la nuova struttura (CAI). Non si può ritenere che la CAI abbia beneficiato del vantaggio competitivo creato dall'aiuto di Stato concesso in precedenza ad Alitalia.
- (150) Inoltre, la Commissione rileva che la Repubblica italiana ha notificato la procedura di cessione dei beni di Alitalia, il che contribuisce a dimostrare che la procedura non mira a eludere l'obbligo di recupero dell'aiuto illegale e

---

<sup>38</sup> Cfr. anche la decisione della Commissione - Vendita di alcuni beni di Olympic Airlines/Olympic Airways Services (punto 198).

incompatibile con il mercato comune concesso con il prestito di 300 milioni di euro.

- (151) Pertanto, la Commissione conclude che, se gli impegni illustrati nella presente decisione per quanto riguarda la cessione dei beni di Alitalia ad un prezzo di mercato saranno rispettati, la procedura non avrà l'effetto di eludere l'obbligo del recupero da parte della Repubblica italiana imposto dalla decisione della Commissione del 2008 e che gli acquirenti dei beni di Alitalia non erediteranno aiuti di Stato concessi ad Alitalia.

## 6. CONCLUSIONE

- (152) Per questi motivi, la Commissione può concludere che la misura notificata, come modificata dagli impegni assunti dalle autorità italiane e definiti nella presente decisione, non configurerà la concessione di aiuti di Stato agli acquirenti, su riserva del rispetto integrale degli impegni dell'Italia secondo i quali la cessione sarà realizzata alle condizioni di mercato.
- (153) Il processo di cessione dei beni sarà controllato da un *monitoring trustee*, che vigilerà sul rispetto della decisione e degli impegni assunti. Il *monitoring trustee* dovrà trasmettere relazioni scritte tutti i mesi alla Commissione.
- (154) Pertanto, il ruolo del *monitoring trustee* deve essere inteso come una garanzia aggiuntiva per la Commissione che la procedura notificata dalle autorità italiane consentirà la cessione dei beni al prezzo di mercato. L'esistenza del *monitoring trustee* non incide in nessun modo sui poteri e sui doveri di controllo della Commissione relativi alla buona esecuzione della presente decisione<sup>39</sup>, né sui doveri imposti alle autorità italiane dal diritto comunitario.
- (155) Su questa base e su riserva del rispetto degli impegni dell'Italia, in particolare per quanto riguarda il prezzo di cessione, la Commissione può concludere che la cessione prevista non configurerà aiuti a favore dell'acquirente. La Commissione verificherà, tra l'altro sulla base delle relazioni del *monitoring trustee*, il rispetto degli impegni assunti dall'Italia.
- (156) La Commissione può inoltre concludere, su riserva del rispetto di tutti gli impegni descritti nella presente decisione, che nessuno degli acquirenti dei beni di Alitalia erediterà attraverso il processo di cessione aiuti di Stato illegali e incompatibili che la Repubblica italiana debba dover recuperare ai sensi della decisione della Commissione del 2008.
- (157) Nell'ipotesi in cui le autorità italiane non dovessero rispettare le condizioni della presente decisione, la Commissione potrebbe dover avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato sulle misure oggetto della presente decisione.

---

<sup>39</sup> Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-274/01, Valmont Nederland BV/Commission, punti 71-72, Racc. 2004, pag. II-3145.

## 7. DECISIONE

Pertanto, la Commissione ha deciso:

- **che la misura notificata, come modificata dagli impegni assunti dalle autorità italiane, non configura un aiuto, nella misura in cui gli impegni saranno interamente rispettati.**

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet [http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/index.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm).

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale dell'Energia e dei trasporti  
Direzione A – Mercato interno e sviluppo sostenibile  
Rue de la Loi, 200  
B-1049 BRUXELLES  
Fax: ++ 00 32 2 296 41 04

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione,

Antonio TAJANI  
Vicepresidente della Commissione